

PER UNA NUOVA VISIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO ALLA LUCE DELLA «LABOREM EXERCENS»

I. PREMESSA DEFINIZIONE DEL LAVORO NELL'ENCICLICA

«Il lavoro umano è una chiave, e, probabilmente, la chiave essenziale di tutta la questione sociale». Con questa affermazione di papa Giovanni Paolo II, contenuta nella «*Laborem exercens*», mi sembra che venga ribaltato il modo tradizionale — assunto come presupposto anche nelle Encicliche sociali dei Papi precedenti¹ — di impostare la «questione sociale», basato sulla equiparazione e conseguente contrapposizione tra capitale e lavoro.

Invero, sia sul piano teorico che su quello pratico, finora la «questione sociale», cioè il conflitto tra lavoratori e datori di lavoro, ha avuto la sua premessa nella opposizione tra i due fattori della produzione: il capitale e il lavoro. Giovanni Paolo II, affermando, come si vedrà, la priorità del lavoro umano nell'attività economica e, contemporaneamente, la compenetrazione tra capitale e lavoro nel processo produttivo, apre la strada, mi sembra, non solo al superamento della suddetta opposizione, ma anche ad un diverso ordinamento dell'intero fenomeno economico.

In questo studio, seguendo lo sviluppo del pensiero dell'Enciclica nei suoi punti essenziali, da un lato cercherò di mostrare qual è nel mondo attuale la regolamentazione giuridica dell'attivi-

¹ Cf. G.Y. Ledure, *L'encyclique de Jean Paul II sur le travail humain*, in «Nouvelle Revue Théologique», 2 (1983), p. 218.

tà produttiva, dall'altro cercherò di individuare le prospettive nuove che l'Enciclica pone in ordine all'economia.

Conviene partire, nell'analisi, dalla definizione che il Papa dà del lavoro. Esso è inteso nell'Enciclica come l'attività che, prendendo l'inizio nell'uomo, si indirizza verso il mondo visibile, ossia verso tutte le risorse che tale mondo contiene in sé, e che mediante il lavoro possono essere scoperte e usate. L'uomo, in ogni fase di questo processo, rimane sulla linea dell'originario mandato ricevuto dal suo Creatore di soggiogare e dominare la terra.

Come si vede, l'Enciclica supera subito fin dalle prime battute la concezione strettamente economicistica del lavoro, quale fattore della produzione, per collocarlo, in una dimensione cosmica, nel disegno stesso della creazione.

Accanto al lavoro, quale azione cosciente dell'uomo, l'Enciclica colloca la tecnica, intesa come l'insieme degli strumenti dei quali l'uomo si serve nel proprio lavoro.

A questo punto, conviene accennare ad un principio, che si trova affermato più avanti nell'Enciclica, il principio, cioè, della destinazione universale dei beni della terra, in quanto esso è da porre in stretta connessione con l'origine e le finalità del lavoro umano sopra accennate. Detto principio esprime il diritto di tutti gli uomini all'uso dei beni della terra. A questo diritto — afferma il Papa — è subordinato il diritto di proprietà dei mezzi di produzione, in quanto appunto tali mezzi rendono possibile la destinazione universale dei beni, ossia il diritto all'uso comune di essi.

Come si vede, il documento pontificio dà una visione grandiosa del lavoro umano e dell'economia. Al centro c'è l'uomo (tutti gli uomini) come soggetto; attorno a lui stanno i beni della terra come oggetto, su cui si esercita l'attività dell'uomo volta a scoprirli e ad usarli; gli strumenti di produzione (tecnica) sono i mezzi di cui l'uomo si serve nella suddetta attività; tutti gli uomini sono destinatari dei beni della terra, e quindi, in effetti, della produzione, dato appunto che dalla combinazione dei tre fattori (beni della terra, lavoro, tecnica) scaturisce la produzione.

II. LA NOZIONE ATTUALE DI DIRITTO DEL LAVORO

Quando si parla di Diritto del Lavoro vien fatto subito di pensare che esso dovrebbe riguardare quel vasto fenomeno umano, che è il lavoro, così come è inteso dall'Enciclica. Invece, quando si va a vedere qual è attualmente, sia nella dottrina che sul piano normativo, non si può non provare una delusione, perché si constata che esso considera il lavoro solo come lavoro subordinato, ossia come lavoro che si presta in una impresa, di cui il titolare è in genere un soggetto diverso dai lavoratori che vi sono occupati.

Oggetto del Diritto del Lavoro nell'ordinamento attuale è solo il rapporto di lavoro subordinato, il rapporto, cioè, che lega il lavoratore al soggetto titolare dell'impresa.

Ciò non avviene soltanto nelle società fondate sulla libertà della iniziativa imprenditoriale, ma anche nelle società di tipo socialista, nelle quali l'iniziativa economica appartiene unicamente allo Stato².

a) *Nel sistema economico dei paesi occidentali*

Come l'Enciclica ricorda, la suddetta visione del Diritto del Lavoro ha la sua origine nella nascita e nello sviluppo della società industriale e nei rapporti di produzione ai quali essa ha dato luogo, basati appunto sulla separazione tra capitale e lavoro e, quindi, tra attività imprenditoriale basata sul capitale e lavoro organizzato. Infatti, su questa antinomia si è delineata e attuata nel mondo del diritto la divisione delle discipline giuridiche che si occupano dell'attività produttiva. Così, dal Diritto del Lavoro, che considera la prestazione di lavoro subordinato, si sono distinte le altre discipline giuridiche che si occupano dei soggetti titolari dell'attività produttiva e dei mezzi di produzione.

C'è il Diritto delle Società, che studia quei soggetti giuridici che sono le società commerciali, le quali oggi hanno in gran

² U. Prosperetti, *Lezioni di Diritto del Lavoro*, Roma 1977, p. 8

parte la proprietà delle imprese e dirigono l'attività produttiva. L'impresa, infatti, nell'economia moderna, è la principale struttura produttiva. Imprenditori sono i titolari delle imprese; essi possono essere sia individui, sia, come si è detto, società commerciali, in particolare società per azioni.

Oltre al Diritto delle Società, c'è il Diritto dell'impresa, che disciplina l'attività dell'imprenditore.

Accanto al Diritto delle Società e al Diritto dell'impresa si colloca il Diritto Industriale, che studia la proprietà dei mezzi industriali.

Inoltre, si pone assieme al Diritto del Lavoro la Legislazione Sociale, che è l'insieme delle leggi e delle norme che tutelano sul piano previdenziale e assistenziale la sicurezza dei lavoratori.

Come si vede, il Diritto del Lavoro e la Legislazione Sociale si occupano del lavoro, come lavoro subordinato, studiando modi, condizioni, retribuzione della prestazione di lavoro, nonché le misure poste a tutela del lavoratore, mentre alle altre distinte branche del diritto è affidato lo studio e la disciplina dei soggetti titolari dell'attività produttiva e dei mezzi di produzione (capitale). Sull'antinomia tra capitale e lavoro nel sistema economico si è costruita un'antinomica disciplina giuridica dell'attività produttiva, dei suoi soggetti, dei suoi mezzi.

b) *Nel sistema economico dei paesi socialisti*

Base fondamentale del sistema economico sovietico è la *proprietà socialista* dei mezzi di produzione, che lo Stato si impegna a tutelare ed incrementare e che ogni cittadino deve salvaguardare e consolidare. Chi esercita su tale proprietà i poteri sovrani e le facoltà di proprietario è lo Stato attraverso i propri organi e le proprie organizzazioni economiche. I primi (i *Soviet* delle Repubbliche e i *Soviet* territoriali) dirigono in effetti l'economia, sia predisponendo i piani statali di sviluppo sociale ed economico, sia assegnando i beni di produzione in amministrazione operativa alle organizzazioni economiche. Tra queste, fondamentale è l'impresa statale di produzione, cardine della vita

economica dei paesi socialisti. Essa utilizza i beni statali ad essa assegnati in amministrazione operativa o in uso; svolge, mediante le forze del proprio collettivo (i lavoratori) e sotto la direzione dell'organo che la dirige, un'attività produttiva economica in conformità con il piano economico nazionale e sulla base del calcolo economico. La Direzione dell'Impresa è nominata direttamente dal *Soviet* e dall'organo del partito, territorialmente competenti³.

In questo sistema si inquadra la posizione del lavoratore, il quale è legato alla Direzione dell'Impresa da un contratto di lavoro subordinato, stipulato conformemente alla legislazione e al contratto collettivo. Salve limitate autonomie delle singole imprese, l'ammontare dei salari e degli stipendi, nonché dei premi e degli incentivi, è fissato dalle autorità statali centrali⁴.

Quindi, sia nel sistema economico occidentale che in quello socialista, i lavoratori sono legati all'impresa (imprenditore) da un rapporto di lavoro subordinato.

Nel sistema occidentale, vigendo la libertà di iniziativa economica, l'imprenditore, sia individuo sia società (e questa può essere a partecipazione statale, ossia con capitale dello Stato), utilizza il capitale investito nell'impresa (e ciò non implica che egli ne sia necessariamente proprietario); anche il lavoro è utilizzato come mezzo dall'imprenditore; è retribuito con una mercede che rappresenta il costo del lavoro a carico dell'imprenditore, al quale va il profitto dell'attività dell'impresa. Il lavoro è tenuto fuori dalla titolarità dell'impresa.

Analogamente si verifica nel sistema economico socialista. Ivi, titolarità delle imprese, direzione dell'attività produttiva, risultati della stessa, sono attribuiti allo Stato che agisce attraverso i suoi organi, che sono organi statali (i *Soviet*) e organi del Partito. Anzi, la direzione suprema è riservata al Partito che elabora i programmi di sviluppo dello Stato e della società e

³ Cf. su tale punto, e in genere sul sistema economico sovietico, Biscaretti-Reghizzi, *La Costituzione Sovietica del 1977*, Milano 1979, pp. 134 ss.

⁴ Diversa è la situazione jugoslava in cui si applica l'autogestione. Per essa, si rinvia all'articolo di B. Gui, *Riflessioni sull'autogestione*, nel n. 28/29 di «Nuova Umanità». Qui osservo, ai fini del discorso che ci occupa, che anche nel sistema jugoslavo la proprietà dei mezzi di produzione è dello Stato.

interviene a tutti i livelli delle strutture statali nella nomina dei maggiori funzionari pubblici.

III. NECESSITÀ DEL SUPERAMENTO DELL'ANTINOMIA TRA CAPITALE E LAVORO SECONDO L'ENCICLICA

Si è detto prima che la disciplina antinomica dei fattori della produzione è conseguenza diretta della separazione tra capitale e lavoro, che si è attuata storicamente e con l'inizio e lo sviluppo della società industriale. L'Enciclica afferma esplicitamente la necessità del superamento della suddetta antinomia, dichiarando la *centralità* del lavoro nel processo produttivo e la *priorità* di esso rispetto al capitale, e ciò per due motivi:

- 1) perché il capitale è frutto anch'esso del lavoro umano;
- 2) perché tutti i mezzi di produzione, in quanto servono al lavoro, sono subordinati al lavoro dell'uomo.

Ora, poiché nel sistema economico occidentale si è affermato il primato del capitale nell'economia, deve dedursi che l'Enciclica con i suddetti principi tolga fondamento etico e razionale all'affermazione di tale primato.

Per altro verso, nel sistema economico socialista, il passaggio dell'amministrazione e della disposizione dei mezzi di produzione nelle mani di un unico gruppo dirigente non preserva l'uomo dal pericolo di offese ai propri diritti fondamentali, che deriva dal monopolio dell'amministrazione e della disposizione di detti mezzi.

L'Enciclica, invece, afferma la necessità della «compenetrazione tra lavoro e capitale nel processo produttivo». Questa affermazione non deve essere vista in contrasto con quanto detto prima circa la priorità del lavoro, in quanto già l'Enciclica aveva dichiarato che il capitale è necessario al lavoro dell'uomo e, quindi, al processo produttivo.

Va chiarito, poi, che il documento intende il capitale in senso ristretto, come l'insieme dei mezzi di produzione.

Quindi, in conseguenza del principio della compenetrazione

tra capitale e lavoro nel processo produttivo, l'Enciclica dichiara «non corrispondenti alla nuova visione del lavoro le opposte soluzioni a) del rigido capitalismo, b) della espropriazione dei mezzi di produzione nel sistema collettivistico». Giudica, invece, «retto» quel sistema di lavoro che «supera alle sue basi l'antinomia tra capitale e lavoro», e indica una via in quella di «associare per quanto è possibile il lavoro alla proprietà del capitale».

Ricordo, a questo proposito, l'impressione che ebbi, e che ebbero pure i miei amici interlocutori, operai di un'industria del Nord, allorché ci fermammo a considerare che l'azienda nella quale lavoravano diventava un organismo vivo, da inerte che era, grazie proprio al loro lavoro. Balzava evidente la verità che l'impresa non esiste senza il lavoro dell'uomo, così come non esiste senza le sue strutture materiali e tecniche. Essa nasce dalla combinazione di questi due fattori. La conseguenza ovvia di questa verità — il Papa ritiene «naturale» la compenetrazione tra lavoro e capitale nel processo produttivo — è che i lavoratori non debbono considerarsi «dipendenti» dell'impresa, in quanto essi stessi concorrono a crearla.

Sembra, dunque, che l'Enciclica voglia significare ciò, quando dichiara che «l'antinomia tra capitale e lavoro non ha la sua sorgente nella struttura del processo produttivo, e neppure in quella del processo economico».

IV. UNA VIA: ASSOCIARE IL LAVORO ALLA PROPRIETÀ DEL CAPITALE

Come abbiamo visto sopra, l'impresa può essere considerata la risultante di due forze: il capitale e il lavoro⁵.

Bisogna passare, quindi, dalla primitiva concezione del lavo-

⁵ Certamente, nell'organizzazione dell'impresa ha assunto oggi un ruolo importante il *management*; tuttavia, resta il fatto che esso è funzionale al capitale, e la direzione dell'impresa spetta sempre a chi controlla la società titolare dell'impresa stessa, ossia a chi ha la maggioranza del capitale sociale. Anzi, proprio per il suo ruolo funzionale, il *management* può aver posto in una impresa nella cui titolarità siano presentati i diritti dei proprietari del capitale e i diritti dei lavoratori.

ro quale *mezzo* utilizzato dall'imprenditore nell'impresa a quella del lavoro quale *elemento costitutivo* dell'impresa stessa. Conseguentemente, nella titolarità dell'impresa dovrebbero trovare una conveniente rappresentanza sia i diritti dei proprietari dei mezzi di produzione, sia i diritti dei lavoratori⁶.

Così sembra che si possa attuare l'auspicio dell'Enciclica, la quale rileva: «quando l'uomo lavora, servendosi dell'insieme dei mezzi di produzione, egli al tempo stesso desidera che i frutti di questo lavoro servano a lui e agli altri e che, nel processo stesso del lavoro, possa apparire come corresponsabile e coartefice al banco di lavoro, presso il quale si applica».

Il concetto è stato ribadito da Giovanni Paolo II nel discorso alla Fiera di Milano: «Tutti i soggetti dell'impresa e tutte le forze vive della società devono cercare insieme le forme e le strutture per realizzare tale obiettivo primario della collaborazione tra capitale e lavoro nella giusta gerarchia dei valori».

L'Enciclica stessa ricorda alcune proposte, già avanzate dagli esperti della Dottrina Sociale della Chiesa: la comproprietà dei mezzi di produzione, la partecipazione dei lavoratori alla gestione e/o ai profitti delle imprese, l'azionariato del lavoro, e simili. Di esse si hanno pure esempi di attuazione (in Germania, la co-gestione, mediante l'ingresso dei lavoratori in organi direttivi delle società che conducono le grandi imprese; in Svezia, la partecipazione alla proprietà mediante il trasferimento graduale ai lavoratori del capitale azionario, ecc.).

Tuttavia, a me sembra che la via indicata dall'Enciclica sia un'altra, e sostanzialmente diversa: quella, cioè, di «associare il lavoro alla proprietà del capitale». Infatti, non si tratta di partecipazione alla gestione, e neanche di partecipazione alla proprietà del capitale (pur senza negoziare), ma di riconoscere al lavoro una posizione primaria, paritetica a quella del capitale, nel processo produttivo, il che vuol dire che i diritti del lavoro devono essere rappresentati nella titolarità dell'impresa allo stesso modo

⁶ Questa esigenza sembrerebbe in contrasto con la separazione tra la proprietà (azionisti) e il controllo del capitale (amministratori); al contrario, essa offrirebbe il vantaggio di restituire integri i diritti dei proprietari del capitale.

di quelli del capitale. I lavoratori sono portatori di diritti primari, non in quanto vengono ammessi alla proprietà e/o alla gestione, ma in quanto lavoratori. Si tratta di riconoscere giuridicamente la posizione del lavoro nel processo produttivo.

Non essendo possibile qui addentrarci nella ricerca specifica dei nuovi modelli, vorrei accennare a quel meraviglioso strumento giuridico che il diritto moderno, proprio sotto la spinta dell'esigenza di giustizia nel mondo del lavoro, ha creato, e che è la contrattazione collettiva.

Lo strumento del contratto collettivo è oggi generalmente usato nella regolamentazione dei rapporti di lavoro sia nel sistema economico occidentale sia nel sistema economico socialista. Ma, il contenuto della contrattazione collettiva finora si è concretizzato essenzialmente nella protezione dei diritti dei lavoratori nei loro rapporti con i datori di lavoro, al fine di disporre un trattamento minimo a favore dei primi. La sua funzione, quindi, si è svolta all'interno della visione antinomica prestatori di lavoro - imprenditori e nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Non si è pensato finora di usare lo strumento della contrattazione collettiva per realizzare quella associazione lavoro-capitale nel processo produttivo, che è auspicata dall'Enciclica. Mi pare che si apra tutto un vasto campo alla ricerca in tal senso: utilizzare la contrattazione collettiva tra forze del lavoro e proprietà del capitale, al fine di determinare i diritti dei lavoratori e i diritti dei proprietari del capitale, la remunerazione degli uni e degli altri⁷. Ciò segnerebbe il passaggio dal lavoro subordinato al lavoro «in proprio» nella impresa, associato alla proprietà del capitale.

Bisogna, peraltro, prendere atto della nuova tendenza alla esaltazione della imprenditorialità basata sul *management* e sul massimo profitto. Proprio questa tendenza, che fa giocare all'im-

⁷ Afferma l'enciclica: «Il problema chiave dell'etica sociale, in questo caso, è quello della giusta remunerazione per il lavoro che viene eseguito... Il giusto salario diventa la concreta verifica della giustizia di tutto il sistema socio-economico e, ad ogni modo, del suo funzionamento». Ora, perché non adottare il sistema della giusta remunerazione anche per i proprietari del capitale? Tutto ciò dovrebbe essere regolato con la contrattazione collettiva.

prenditore — e ciò, in verità, non corrisponde a necessità, giacché lo stesso obiettivo può essere conseguito anche mediante l'associazione del lavoro col capitale — il ruolo decisivo per accrescere la produttività, sta portando ad un progressivo svuotamento del contenuto normativo della contrattazione collettiva subordinata, con il sopravvento dell'autonomia negoziale privata, per cui il contratto collettivo si è ridotto a garantire un trattamento protettivo minimo a favore dei lavoratori, derogabile e migliorabile dalle parti, determinando così nuovi dislivelli retributivi e, quindi, nuove differenziazioni sociali.

Nell'Unione Sovietica, dopo le riforme nell'economia del periodo krusceviano, che avevano portato ad una rivalutazione del ruolo dei dirigenti delle imprese, si è riaffermata la direzione centralizzata dell'economia. Così, si è visto rientrare un primo accenno di attribuire ai «collettivi di lavoro», costituiti dai lavoratori delle singole imprese, una effettiva partecipazione alla direzione delle stesse, e si è riconfermato il principio della direzione unica dell'impresa, affidata al direttore. E, comunque, anche una certa partecipazione dei lavoratori all'amministrazione delle aziende ha principalmente lo scopo di promuovere la produttività del lavoro e di rafforzare la disciplina dello stesso, mentre la disciplina dei rapporti di lavoro e l'ammontare delle retribuzioni vengono fissati centralisticamente dalle autorità statali⁸.

Si è lontani, dunque, sia nel sistema economico occidentale che in quello socialista, dall'associare il lavoro alla proprietà del capitale, che è il principio di un nuovo ordine economico. Ciò presuppone l'effettiva autonomia delle parti sociali (lavoratori-proprietari del capitale), affinché realizzino forme di concorso nell'attuazione del processo produttivo, nell'interesse delle parti stesse e della società. E qui è necessario esaminare un'altra indicazione di principio contenuta nell'Enciclica, che si presenta come elemento integrante la nuova visione della struttura del processo economico data dal documento.

Si tratta del principio della «soggettività della società»,

⁸ Cf. sul punto, e in genere sul Diritto del Lavoro nell'Unione Sovietica, AA.VV. *Il Diritto del Lavoro nei paesi socialisti europei*, Padova 1982, pp. 449 ss.

posta dall'Enciclica come condizione affinché anche in un sistema di socializzazione dei mezzi di produzione l'uomo possa e sappia di lavorare per sé e per gli altri.

Ma, prima di studiare il significato e la portata di questa impressione, conviene accennare al nuovo modo d'impiego del capitale nel processo economico mediante scelte tecnocratiche, che sono finalizzate al mantenimento del primato del capitale nell'economia, e che influiscono sulla vita stessa della società.

V. IL MODO D'IMPIEGO DEL CAPITALE NELL'ECONOMIA CONTEMPORANEA

Se si guarda bene alla realtà dell'economia contemporanea, si scorge che, mentre in passato il capitale era stato il motore dell'attività economica mediante il suo libero impiego in imprese economiche operanti in regime di concorrenza, oggi il modo d'impiego del capitale è regolato da scelte tecnocratiche, che hanno origine da, e nello stesso tempo determinano le, condizioni di vita della società.

Si assiste, infatti, ad una concentrazione del capitale monetario e finanziario, a cui è legata in modo stretto l'attività produttiva⁹. Detto capitale viene impiegato con criteri puramente tecnici nella produzione di beni e servizi sulla base del mercato, ossia del consumo. Ma il consumo non è determinato dai bisogni reali degli individui, delle famiglie e delle collettività, sebbene dalla capacità economica dei singoli individui e delle classi sociali: assistiamo, così, ad una produzione di beni e servizi differenziati, cui corrisponde la capacità d'acquisto delle singole classi. La conseguenza diretta è che l'attività produttiva (e per essa il capitale d'investimento) si alimenta di dette differenziazioni sociali e nello stesso tempo le alimenta.

Alle diverse classi sociali vengono destinati beni e servizi in qualità e quantità corrispondenti alle singole capacità economi-

⁹ Cf. A. Fonseca, in recensione a C. Polloix, *L'economia mondiale capitalista e le multinazionali*, in «La Civiltà Cattolica», 1.10.1983, p. 99.

che delle stesse. È evidente che la suddetta prassi economica non ha come punto di vista l'uomo, e crea situazioni sociali alienanti¹⁰. Essa, infatti, non è aperta a sviluppare tutte le potenzialità economiche della società a favore di tutti gli uomini. Essa, poi, almeno al momento attuale, è sostanzialmente sostenuta dagli Stati, preoccupati da un lato di mantenere lo «*statu quo*» esistente, dall'altro di coltivare gli egemonismi nazionali, e noncuranti di assumersi il carico di risolvere all'interno i problemi dell'alienazione sociale, e di provvedere all'esterno ai bisogni dei popoli più poveri¹¹.

La logica interna dei due grandi sistemi economico-politici, che oggi dividono il mondo, che li porta a prendere sul piano esterno piuttosto che a dare (procacciamento di risorse, espansione dei mercati), determina lo scontro tra gli stessi e la conseguente corsa agli armamenti, le cui spese stroncano lo sviluppo economico¹².

Qual è la proposta dell'Enciclica?

VI. LA «SOGGETTIVITÀ DELLA SOCIETÀ»

La «*Laborem exercens*», dopo avere ricordato che «il solo passaggio dei mezzi di produzione in proprietà dello Stato, nel sistema collettivistico, non è certo equivalente alla "socializzazione" di questa proprietà», afferma che «si può parlare di socializzazione solo quando sia assicurata la soggettività della società». L'Enciclica dichiara, poi, che «una via verso tale traguardo potrebbe essere quella di associare, per quanto è possibile, il lavoro alla proprietà del capitale e di dar vita a una ricca gamma di corpi intermedi a finalità economiche, sociali, culturali: corpi che godano di una effettiva autonomia nei confronti dei pubblici

¹⁰ Cf. F. Vito, *I sindacati industriali. Consorzi e Gruppi*, Milano 1939.

¹¹ Cf. *Povertà e poveri nell'Europa e nel mondo*, in «*La Civiltà Cattolica*», 1.10.1983, p. 89, ove si rileva, sulla base del Rapporto CEE, che «la rapida crescita dell'economia dei Paesi della CEE negli ultimi 30 anni non è bastata a sradicare il fenomeno della povertà».

¹² Cf. *ibid.*, p. 92: «Quando la pace tende a garantirsi sull'equilibrio delle forze militari, essa diventa necessariamente alternativa allo sviluppo».

poteri, che perseguano i loro specifici obiettivi in rapporti di leale collaborazione vicendevole, subordinatamente alle esigenze del bene comune».

Dell'associazione tra capitale e lavoro ho detto prima, mettendone in luce la grande e decisiva importanza per la umanizzazione del processo di lavoro e per il superamento della antinomia tra lavoro e capitale nel processo produttivo.

È opportuno ora approfondire il secondo modo indicato dall'Enciclica per dare espressione alla soggettività della società.

Va innanzi tutto rilevato che è nell'insegnamento costante della Dottrina Sociale della Chiesa che «il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo economico consiste nel servizio dell'uomo, dell'uomo integralmente considerato, tenendo cioè conto delle sue necessità di ordine materiale e delle sue esigenze per la vita intellettuale, morale, spirituale e religiosa», e che «lo sviluppo economico non può essere abbandonato né al solo svolgersi quasi meccanico dell'attività dei singoli né alla sola decisione della pubblica autorità»¹³.

A me sembra che la soggettività della società possa essere intesa, e possa esprimersi, in un duplice senso.

In un primo senso, la società nel suo insieme e nei corpi nei quali si articola è da considerarsi il vero soggetto dell'attività economica. Quindi, la produzione e gli investimenti dovrebbero essere programmati sulla base dei reali bisogni di tutti e per dare un'occupazione a tutti, tenendo conto delle necessità in tal senso dei gruppi umani socialmente deboli e delle regioni economicamente sottosviluppate¹⁴. Ciò comporta un diritto *sociale* di disposizione, pur nel rispetto dei legittimi diritti della proprietà privata, del modo d'impiego del capitale, per finalizzarlo alle suddette superiori esigenze. Questa è una esigenza etica fondamentale, oltre che un criterio di buon funzionamento del sistema economico¹⁵. In questo senso, dunque, può intendersi e dare

¹³ *Gaudium et Spes*, nn. 64, 65.

¹⁴ Dahrendorf ammette essere una necessità per qualunque sistema economico di preservare chi non può difendersi da solo dal cadere al di sotto del livello di un'esistenza civile (cf. *Intervista sul liberalismo*, Bari 1979, p. 41).

¹⁵ Afferma K. Building: «Quando una scienza muove dal piano della pura conoscenza a quello dell'uso del suo potere, cioè della realizzazione di ciò che

attuazione al concetto espresso nell'Enciclica che il capitale è frutto del lavoro umano e deve servire al lavoro dell'uomo.

Nel secondo senso, che completa il primo, «soggettività della società» vuol significare che tutte le espressioni dell'attività umana (e quindi, oltre quella economica, l'arte, la scienza, la cultura, l'educazione, la medicina, lo sport, l'ambiente, il territorio, ecc.) devono essere finalizzate all'uomo-persona, che è per ciò stesso «società», e che rimane il soggetto, la causa e il fine della vita sociale.

Ora, per dare attuazione a questa soggettività della società, occorrerebbe che tanto i corpi sociali (categorie professionali, gruppi sociali formati da individui e collettività che hanno in comune bisogni, ecc.), che tutte le espressioni umane dette sopra, fossero veri soggetti nelle sedi delle decisioni politiche, sì che anche le scelte di politica economica vengano fatte per realizzare le finalità di cui sopra.

Forse, attuando le suddette indicazioni dell'Enciclica (associazione tra capitale e lavoro nell'impresa; soggettività della società nel processo produttivo), si potrebbe concorrere a stabilire all'interno della società quella solidarietà, quella comunione dei bisogni e delle possibilità, senza le quali non si dà una convivenza sociale degna dell'uomo¹⁶. Inoltre, si potrebbero superare le contraddizioni interne ai due sistemi economici, in cui oggi è diviso il mondo, ed eliminare così i pericolosi germi di tensione tra gli stessi.

È chiaro, infine, che la nuova visione posta dall'Enciclica, per realizzare il controllo dell'uomo sull'economia, richiede anche un nuovo ordine economico internazionale per l'attuazione della destinazione universale dei beni nell'interesse di tutta l'umanità e dei singoli popoli.

GIOVANNI CASO

ha conosciuto, quanto essa fa diventa oggetto di scelta etica e va visto in rapporto ai valori comuni della socialità», in «La Civiltà Cattolica», 7.1.1978, p. 15.

¹⁶ Rileva A. Fanfani (cf. «Studi economici e sociali», fasc. III, 1983, pp. 253 ss.) che, sia nel sistema capitalistico-democratico che in quello collettivistico-autoritario, c'è una crisi della solidarietà: nel primo, la carenza di socialità genera la disaffezione; nel secondo, è la mancanza di libertà che genera il disinteressamento.